

**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**RICORSO**

**PER**

\_\_\_\_\_ rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Fiorentini (C.F. FRNSFN55DH501P), Luciano Mariani (C.F. MRNLCN64R01H501B) e Annalisa Ciociano (C.F. CCNNLS80B66H703D), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Nizza n. 45, e presso i seguenti domicili telematici ove si richiede vengano eseguite le comunicazioni e notificazioni:

- [studiofiorentini@pec.it](mailto:studiofiorentini@pec.it)
- [lucianomariani@ordineavvocatiroma.org](mailto:lucianomariani@ordineavvocatiroma.org)
- [annalisaciociano@puntopec.it](mailto:annalisaciociano@puntopec.it)

**Ricorrente**

**CONTRO**

- **ROMA CAPITALE**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1 (c.f. 02438750586)

*PEC: [protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it)*

**Resistente**

**NONCHE' NEI CONFRONTI**

- **TRAICA PAOLO** (C.F. TRCPLA91S10H501H), residente in Roma, Via Altavilla Irpina n. 8

**Controinteressato**

**PER L'ANNULLAMENTO / DECLARATORIA DI NULLITA':**

- del provvedimento datato 11 gennaio 2024, prot. GB/2017, reso dalla Commissione di concorso pubblico per il conferimento di n. 800 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Istruttore di Polizia Locale (di Roma Capitale), recante ad oggetto “*Concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo di Istruttore di Polizia Locale – Area degli istruttori – Famiglia Viglianza. Riscontro istanza di differimento prova efficienza fisica*” e notificato in pari data, mediante il quale la citata Commissione ha comunicato il rigetto della citata istanza di differimento (**All. 1**);
- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale conseguito alla mancata partecipazione alle prove di idoneità fisica, implicito, ovvero esplicito, in tale secondo caso mai comunicato o notificato e dalla stessa non conosciuto;
- della Determinazione Dirigenziale rep. n. GB/251/2024 del 13.02.2024; prot. n. GB/10782/2024 del 13/02/2024, pubblicata sull'Albo Pretorio telematico di Roma Capitale in data 14.02.2024 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico sopra specificato (Codice RC/IPL) e dei relativi allegati, *in parte qua*, e cioè nella parte in cui non è stato disposto l'inserimento della ricorrente nella posizione – utile – corrispondente al punteggio conseguito nelle prove di valutazione (**All. 2**):
  - **Allegato A** – graduatoria finale di merito (che non risulta pubblicata);
  - **Allegato B** – graduatoria finale di merito con codici identificativi;
  - **Allegato C** – graduatoria dei vincitori e degli aventi diritto all'assunzione;
  - di ogni altro atto dipendente, conseguente, antecedente o connesso, anche non notificato o non conosciuto, comunque lesivo;

### ***PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI***

nel senso di:

- sospendere, *in parte qua*, l'efficacia degli impugnati provvedimenti;
- disporre l'inserimento con riserva della ricorrente nella graduatoria dei vincitori con diritto all'assunzione, ed alla prosecuzione dell'iter per l'immissione in

servizio, ovvero, in via subordinata, disporre l'inserimento della ricorrente nella graduatoria degli idonei ammessi allo scorrimento;

- ordinare all'Amministrazione convenuta la riconvocazione della medesima ricorrente per l'espletamento delle prove di efficienza fisica ovvero per l'espletamento degli atti necessaria per l'immissione in servizio.

### IN FATTO

*I.* [REDACTED] in data 24 maggio 2023, ha presentato a Roma Capitale domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo di Istruttore di Polizia Locale – Area degli istruttori – Famiglia Vigilanza.

*II.* In data 27 luglio 2023 ha preso parte alla prova scritta superandola con una votazione di 26,25 (**All. 3**). Con riferimento invece alla successiva prova di efficienza fisica fissata per il giorno 27.12.2023 [REDACTED]

[REDACTED] ha presentato, per il tramite dell'Ufficio Risorse Umane di Roma Capitale, istanza di differimento della suddetta prova [REDACTED] (**All. 4**). Tale istanza veniva riscontrata positivamente con nota della Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane del 15 settembre 2023 (**All. 5**) e, con successiva nota del 18 ottobre 2023, il medesimo Ufficio comunicava alla candidata l'ammissione con riserva alla prova orale in attesa della fissazione della sessione di recupero della prova di efficienza fisica (**All. 6**).

*III.* In data 27 dicembre 2023, la candidata, a seguito del superamento della prova orale del 9 novembre 2023 con il punteggio di 27 (**All. 7**), veniva riconvocata per la prova di efficienza fisica (**All. 8**) per la data del 12 gennaio 2024.

*IV.* La stessa, tuttavia, nel corso delle attività di preparazione alla suddetta prova, e, con tutta probabilità, a causa del prolungato periodo di inattività dovuto alla gravidanza, subiva un infortunio che le rendeva temporaneamente impossibile la partecipazione alla menzionata sessione di recupero - come di seguito refertato [REDACTED]

[REDACTED] - e si vedeva pertanto costretta, ancora una volta, a richiedere un rinvio della prova fisica (**All. 10**), rinvio che veniva tuttavia negato direttamente dalla Commissione esaminatrice sulla base della seguente motivazione:

*“In riferimento alla procedura selettiva in oggetto, ed in particolare all'istanza di differimento da Lei inviata ed acquisita al protocollo del Dipartimento Organizzazione e e Risorse Umane con il n. GB/1654/2024, si comunica che la Commissione Esaminatrice la rigetta, comunicando altresì che la data del 12 gennaio p.v. È da considerarsi ultimo giorno utile per lo svolgimento delle prove d'esame/idoneità previste dal bando di concorso”.*

Tale diniego, che impedito alla candidata di prendere parte alla prova fisica [REDACTED] non è stato seguito da alcun provvedimento di formale esclusione dalla selezione.

V. In data 14 febbraio 2014 veniva da ultimo pubblicata la graduatoria finale di merito dalla quale si evinceva, stante il mancato inserimento della odierna ricorrente, l'intervenuta esclusione della stessa dalla procedura concorsuale.

\*\*\*\*\*

### ***PREMESSA NORMATIVA***

Al fine di meglio delineare gli aspetti giuridici della vicenda, si ritiene opportuno fornire il quadro delle disposizioni normative che si ritiene assumano rilevanza ai fini della decisione:

#### ***I. DISPOSIZIONI GENERALI***

##### ***I.1. D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche***

##### ***Art. 35. - Reclutamento del personale***

*1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:*

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

[.....]

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

[.....]

#### **Art. 35 quater - Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale**

1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 [.....] prevedono:

[.....]

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione precedente, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le

*amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.*

[.....]

\*\*\*\*\*

**I.2. D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82)**

**Art. 1 - Modalità di accesso**

*1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*2. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso: a) concorso per esami; b) concorso per titoli ed esami; c) corso-concorso.*

*3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.*

**Art. 7 - Svolgimento delle prove e modalità speciali**

*6. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure*



*compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni puo' compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalita' di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento.*

#### **Art. 11 - Adempimenti della commissione esaminatrice**

*4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine e' giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.*

## **II. LA LEX SPECIALIS**

La procedura concorsuale oggetto dell'odierno giudizio è regolata dal bando pubblicato da Roma Capitale in data 28 aprile 2023 (**All. 8**) Le disposizioni che assumono rilevanza per la decisione della controversia sono le seguenti:

### **Articolo 1 - Indicazioni generali**

commi 1 e 2:

*“E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di **Istruttore Polizia Locale**, Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza - Codice concorso **RC/IPL**.*

*Roma Capitale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, in conformità a quanto disposto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001”.*

#### **Articolo 2 - Requisiti di ammissione al concorso**

lettera g):

*“essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni cui il presente concorso si riferisce, anche con riferimento ai requisiti di cui al D.M. 28.04.1998 per il porto d’armi”.*

#### **Articolo 3 - Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità**

comma 2:

*“Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.formez.it”*

#### **Articolo 4 - Commissioni Esaminatrici**

*“Il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale nomina la Commissione Esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla disciplina regolamentare di Roma Capitale.*

*La Commissione Esaminatrice sarà competente per l’espletamento della prova preselettiva, della prova scritta, della prova di efficienza fisica e della prova orale e potrà svolgere la propria attività articolandosi in sottocommissioni con*



*l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.*

*La Commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni: tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione procedente.*

*A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.*

*Alla Commissione Esaminatrice possono essere aggregati componenti aggiunti per la valutazione delle prove di efficienza fisica, per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e per l'accertamento della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse previste dal presente bando”.*

#### **Articolo 6 - Prove di esame**

##### Prova di efficienza fisica:

*“I candidati risultati idonei alla prova scritta, prima dell'espletamento della prova orale prevista dal presente articolo, saranno sottoposti ad una prova di efficienza fisica tesa a verificare il possesso dell'idoneità fisica all'impiego.*

*La suddetta prova consisterà nelle seguenti attività da eseguirsi in sequenza:*

*- per i candidati di sesso maschile*

*a) corsa di 800 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 4 minuti;*

*b) salto in alto di una altezza di 100 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;*

*c) 10 piegamenti sulle braccia al suolo continuativi entro 2 minuti.*

*- per le candidate di sesso femminile*

*a) corsa di 800 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 5 minuti;*

*b) salto in alto di una altezza di 85 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;*

*c) 7 piegamenti sulle braccia al suolo continuativi entro 2 minuti.*

*L'avviso di convocazione per la prova di efficienza fisica con l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora, delle modalità di svolgimento della stessa, nonché qualunque eventuale comunicazione relativa al presente avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale di Roma Capitale [www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it), sul sito di Formez PA <http://riqualificazione.formez.it/> e sul portale "inPA", raggiungibile al sito internet [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it), almeno quindici giorni prima del suo espletamento.*

*Tale pubblicazione avrà valore di notifica.*

*I candidati convocati per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica dovranno presentarsi con idoneo abbigliamento sportivo presso il luogo e l'ora stabilita muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.*

*La mancata esibizione del predetto certificato nei termini sopra indicati comporta l'esclusione dalla selezione.*

*Per la valutazione della suddetta prova la Commissione Esaminatrice sarà integrata da uno o più esperti".*

*Il mancato superamento, anche di una sola delle suddette prove fisiche previste, comporterà la non idoneità del candidato e la sua esclusione dal prosieguo del procedimento selettivo. Non è ammessa la ripetizione delle prove.*

***L'esito della prova di efficienza fisica non dà luogo ad un punteggio ma esclusivamente ad un giudizio di idoneità/inidoneità e non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.***

*Il giudizio di idoneità e non idoneità è notificato all'interessato al termine della prova fisica.*

*I candidati risultati idonei saranno ammessi alla successiva prova orale, secondo le modalità previste dal presente articolo.*

[.....]

## **Articolo 7 - Formazione ed approvazione della graduatoria**

### **comma 1:**

*“La Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione della prova scritta e della prova orale. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l'idoneità in ciascuna delle suddette prove d'esame.*

*La graduatoria di merito sarà espressa in sessantesimi.*

*Sono nominati vincitori coloro che sono utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento dei posti disponibili.*

*Nella formazione della graduatoria la Commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di categorie riservatarie e preferenze. Saranno applicate le riserve di legge in favore di particolari categorie di cittadini, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa”.*

## **Articolo 8 - Assunzione in servizio**

### **comma 1:**

*“I candidati utilmente collocati in graduatoria, a seguito di provvedimento dell'Amministrazione di autorizzazione all'assunzione, vengono invitati con apposita comunicazione, inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione per la stipula del contratto individuale di lavoro. In ogni caso la notifica dell'invito alla stipula del contratto, con l'indicazione della data e della sede è data mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale [www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it). Tale pubblicazione avrà valore di notifica per i candidati interessati.*

*Il candidato che non ottemperi all'invito per la stipula del contratto individuale di lavoro o non assuma servizio entro il termine stabilito – senza giustificato motivo - decade dal diritto all'assunzione.*

*L'assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del personale e finanza locale vigenti a tale data, nonché all'effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente.*

*Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii., i vincitori potranno essere sottoposti a visita medica finalizzata ad accertare l'idoneità alle mansioni del profilo da ricoprire.*

*Ai fini assunzionali, i candidati risultati vincitori dovranno risultare in possesso, altresì, dei requisiti psicofisici previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. A tale proposito l'Amministrazione si riserva di effettuare tale accertamento secondo le modalità che saranno evidenziate nell'invito alla stipula del contratto di lavoro”.*

\*\*\*\*\*

Gli impugnati provvedimenti sono palesemente nulli e comunque illegittimi per i seguenti motivi

#### **IN DIRITTO**

***I. VIOLAZIONE e/o ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 e 35 Quater DEL D. lgs. 165/2001; VIOLAZIONE e/o ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7 e 11 DEL D. lgs. 487/1994; VIOLAZIONE e/o ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 e 6 DEL BANDO DI CONCORSO; FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO; INCOMPETENZA; VIOLAZIONE ART. 97 COST. IN TERMINI DI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPRITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' ED IRRAGIONEVOLEZZA.***

***I.1.*** Il provvedimento impugnato ha disposto il rigetto dell'istanza di differimento della prova di efficienza fisica affermando, senza alcuna ulteriore precisazione, che

*la data del 12 gennaio p.v. è da considerarsi ultimo giorno utile per lo svolgimento delle prove d'esame/idoneità previste dal bando di concorso. Tale diniego ha determinato la mancata partecipazione della candidata alla sessione di recupero delle prove di idoneità fisica del 12 gennaio 2024 dalla quale, in mancanza di un provvedimento esplicito, sembrerebbe dipesa l'esclusione della stessa dalla selezione concorsuale.*

Ebbene come agevolmente rilevabile dal quadro normativo sopra delineato, né la normativa generale, né quella speciale, hanno vincolato l'Amministrazione resistente all'adozione di un calendario delle prove *d'esame/idoneità* tale da imporre un termine ultimativo oltre il quale non sia più possibile fissare in alcun caso, sebbene nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di celere conclusione della procedura concorsuale, una sessione di recupero della prova selettiva che il candidato non abbia potuto svolgere per motivazioni non dipendenti dalla propria volontà, soprattutto nel caso in cui detta impossibilità sia derivata da motivi di salute.

*I.2.* La normativa sopra esaminata, al contrario, rimette alla discrezionalità dell'Amministrazione l'organizzazione delle procedure selettive in maniera tale da garantire *l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza della procedura*; tutti principi questi che appaiono violati nel caso di specie in cui alla candidata, pur avendo brillantemente superato le prove d'esame, le è stato immotivatamente impedito, prima ancora della conclusione della procedura selettiva, il recupero di una prova di efficienza fisica che, a termini stessi del bando, **non dà nemmeno luogo a punteggio e non concorre alla formazione della graduatoria.**

*I.3.* Di segno opposto all'impugnata determinazione della Commissione, risulta essere lo stesso art. 3 comma 2 del bando nel momento in cui prevede, senza la previsione di termini ultimativi, che *eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione*

*sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.*

Tale norma va dunque interpretata nel senso che impedimenti fisici che impongono limitazioni al normale svolgimento della prova giustificano l'adozione di misure perequative, sia con riferimento ai modi, che ai tempi di esecuzione dell'incombente. E' rimesso alla Commissione esaminatrice il compito di operare le relative valutazioni, ed individuare le necessarie soluzioni, sulla base di quella che si ritiene essere una discrezionalità tecnica riferibile, tuttavia, al solo accertamento della natura e gravità dell'impedimento fisico ed alla possibilità di derogare, in base a quanto rilevato nell'ambito di tale accertamento tecnico, alle prescrizioni del bando riguardanti gli ordinari modi e tempi di svolgimento delle prove.

Ma, allo stesso tempo, non si ritiene che la medesima Commissione abbia il potere, e dunque la competenza, per disciplinare gli aspetti organizzativi del concorso, come invece avvenuto per il caso di specie in cui pur non venendo messa in discussione, ai fini della decisione sul richiesto rinvio, la gravità dell'impedimento fisico, è stato introdotto, *sic et simpliciter*, un termine ultimativo delle prove che non trova alcuna giustificazione nella fonti normative, generali e speciali, sopra richiamate.

L'incompetenza della Commissione esaminatrice in ordine agli aspetti organizzativi del concorso è confermata dal fatto che, con riferimento alla prima istanza di differimento, previa acquisizione del parere tecnico della medesima Commissione, i seguiti procedurali della riconvocazione sono stati gestiti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane.

Ma anche a voler ammettere, senza nulla concedere, che spetti alla Commissione d'esame anche la determinazione degli adempimenti organizzativi concernenti la durata complessiva della selezione concorsuale, non si verterebbe più, sotto tale particolare aspetto, in materia di discrezionalità tecnica risultando pertanto necessaria la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento. Ponderazione che, con riferimento all'impugnato provvedimento, appare del tutto omessa.



**I.4.** Non può inoltre rilevare, ai fini della giustificazione dell'impugnato diniego, il disposto dell'art. 11 del D.p.r. 487/1994, così come modificato dal D.p.r. 82/2023, che prevede un termine di 180 giorni per la conclusione della procedura concorsuale, per i seguenti motivi:

- la norma in esame non si ritiene applicabile alla presente fattispecie in base del principio *tempus regit actum* trattandosi di procedura concorsuale bandita prima dell'entrata in vigore della novella;

- non si tratta di termine vincolante avendo natura chiaramente acceleratoria come si evince dallo stesso tenore letterale della disposizione: *Le procedure concorsuali si concludono **di norma** entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte;*

- anche sotto il profilo sostanziale non risulta che la Commissione abbia fatto valere detta disposizione normativa visto che le attività di formazione della graduatoria di merito sono andate ben oltre il suddetto termine e visto che non è escluso che siano ancora da calendarizzare, come si vedrà di seguito, ulteriori sessioni di recupero della prova di efficienza fisica.

**I.5.** Infine, sotto il profilo del rispetto dei principi di celere ed economica conclusione della procedura concorsuale a cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a conformarsi, non è dato ravvisare, per il caso di accoglimento dell'istanza di differimento, alcuna possibile violazione della normativa richiamata in premessa visto che al momento del rigetto dell'istanza, come precedentemente accennato, la graduatoria era ben lungi dall'essere stilata, con la conseguenza che la necessaria osservanza dei principi sopra richiamati non avrebbe in ogni caso costituito un ostacolo alla fissazione di una ulteriore sessione di recupero della prova fisica.

Il provvedimento di rigetto si dimostra poi ancor più irragionevole, ingiusto e contrastante con i principi di parità di trattamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa se si considera il fatto che **ulteriori sessioni di recupero della prova di efficienza fisica sono state effettivamente fissate successivamente alla data del 12 gennaio 2024 ed è possibile che ancora altre debbano essere calendarizzate,**

**con riferimento a candidate che non hanno potuto ancora sostenere la suddetta prova per impedimenti legati allo stato di gravidanza.**

Ciò si evince chiaramente dalla stessa delibera di approvazione della graduatoria finale che, sul punto, espressamente rileva:

*“infine, in data 12 gennaio 2024 si è tenuta la giornata di recupero della prova di efficienza fisica per i candidati ammessi con riserva e risultati idonei alla prova orale nonché la prova orale per n. 2 candidati che avevano presentato motivata istanza di differimento il 18 dicembre 2023, ultimo giorno di svolgimento delle prove orali. Alla prova di recupero sono risultate assenti giustificate, tenuto conto della tutela prevista dalla normativa vigente in materia, n. 8 candidate che avevano chiesto un ulteriore differimento per motivi legati al proprio stato di gravidanza”.*

Ed allora, in mancanza di specifiche disposizioni di legge e/o di bando che vietino, in generale, il recupero della prova di idoneità fisica per candidati che versano nella condizione della odierna ricorrente, non si capisce quale potrebbe essere il legittimo motivo che abbia impedito, anche sotto il profilo delle problematiche organizzative, l'inserimento di quest'ultima nelle sessioni di recupero della prova fisica successivamente fissate – o ancora da fissarsi - a favore delle neo mamme. Non vi è alcun motivo per discriminare, ai fini del rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento all'interno di una procedura concorsuale, i portatori di impedimenti fisici temporanei rispetto a coloro che sono colpiti da limitazioni fisiche permanenti o che versano in stato di gravidanza.

Da non sottovalutare peraltro la circostanza che l'odierna ricorrente, che già aveva ottenuto un primo rinvio della prova fisica [REDACTED]

[REDACTED] ha richiesto il secondo rinvio, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

**I.6.** Da ultimo, non sarebbe apparso affatto irragionevole, quand'anche vi fosse stata l'imminente necessità di concludere la procedura concorsuale ed in mancanza di

specifici impedimenti normativi, prevedere l'inserimento con riserva della candidata nella graduatoria finale di merito proprio a fronte del fatto che la prova di efficienza fisica non dà luogo ad alcun punteggio.

Tale soluzione si rivela ancor più ragionevole, e non impedita da motivi di natura organizzativa, se si considera il fatto che, come previsto dall'art. 8 del bando, l'Amministrazione si è riservata la possibilità di effettuare, ai fini dell'assunzione dell'aspirante lavoratrice - e dunque in un momento successivo alla redazione della graduatoria dei vincitori - ulteriori accertamenti psico-fisici.

I.7. Sotto tale aspetto è rilevante la giurisprudenza di questo Tribunale:

*“Né appare esaustivo l'argomento per il quale la selezione fisica sarebbe terminata il 16 maggio 2022. Nel caso in esame, infatti, si tratta di un concorso suddiviso in articolate fasi di selezione e la partecipazione “differita” del ricorrente alla prova fisica durante lo svolgimento di un'altra fase concorsuale non avrebbe potuto evidentemente pregiudicare l'esito del concorso, il quale risultava ancora in corso”.* **TAR Lazio, Sez. V, sent. n. 1539/2023.** Vedasi anche **ordinanza cautelare n. 5159/2022.**

-----o-----

*“Come già rilevato da questo Tribunale con la sentenza n. 7674 del 2020, “è vero che quanto al concorso in esame l'art. 2 del decreto del Capo della Polizia del 13.03.2019, lettera e) del punto 3, prevedeva il termine di conclusione dello stesso alla data del 6 agosto 2019, ma è anche vero come il ricorrente non avrebbe potuto sottoporsi alle prove nelle date indicate dall'amministrazione, contenute entro tale data, se non mettendo a rischio la propria salute”, stante, in particolare, gli “esiti da trauma distorsivo caviglia dx”, che richiedevano 30 giorni di riposo, come accertato anche dal Medico Superiore della Polizia di Stato, dr.ssa Adele Cappucci, che ha confermato, il 6.8.2020, ossia il giorno in cui il ricorrente è stato convocato per l'espletamento della prova, la diagnosi di 20 giorni di riposo medico, fino alla data del 21.8.2019.*

*Da un lato, quindi, il motivo dell'istanza di differimento è ascrivibile ad evento di salute non imputabile al ricorrente, come risulta dal certificato del dott. Marazzoli del 29.5.2019 e dalla certificazione della d.ssa Cappucci; dall'altro, l'Amministrazione non ha addotto motivazioni organizzative invalicabili per impedire al ricorrente di sottoporsi alla prova in un arco temporale - venti giorni successivi al 6.8.2019, ossia alla data di conclusione delle prove fisiche - prima facie non incompatibile con le esigenze di celerità del concorso.*

*Come ricordato dalla sentenza n. 7674, "ad analogia conclusione è del resto giunto anche il Consiglio di Stato, II,n.4043/2020 del 24 giugno 2020, con riferimento ad una fattispecie verificatasi nella procedura assunzionale del Corpo della Polizia Penitenziaria, secondo cui anche a fronte di una data ultima di conclusione del procedimento -nel caso specifico, fissato dalla legge n.356/2000 - "è parimenti vero che il perfezionamento delle procedure di assunzione, anche successivamente allo spirare di tale data, non incontra profili preclusivi laddove, come nel caso di specie, venga rappresentata alla precedente Amministrazione la presenza di cause temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità: dovendo, con ogni evidenza, intendersi rispettato il termine di che trattasi a fronte di istanza di ammissione alla selezione tempestivamente presentata".*

*In conclusione il ricorso, assorbita ogni ulteriore doglianza, deve essere accolto e per l'effetto va annullato il provvedimento gravato.*

**TAR Lazio, Sez. I Quater, sent. n. 12099/2020.**

**I.8.** Per tutti gli aspetti sopra evidenziati appare altresì evidente la violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla stregua di quanto disposto dall'Art. 97 della Costituzione.

\*\*\*\*\*

## **II. DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE ART 3 DELLA L. 241/1990**

**II.1.** Come noto l'Art. 3. della L. 241/1990 (Motivazione del provvedimento) dispone che:

*1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

Ebbene, è innegabile che, nel caso di specie, i provvedimenti impugnati sono assolutamente carenti, sotto il profilo della motivazione, delle caratteristiche prescritte dalla norma in commento.

**II.2.** Anche con riferimento a tale aspetto, la giurisprudenza sopra richiamata, in casi del tutto analoghi a quello oggetto del presente ricorso, ha rilevato l'illegittimità del provvedimento di diniego dell'istanza di differimento delle prove fisiche sotto il profilo del vizio di carente motivazione:

*“In ragione della predetta prescrizione, il candidato ha inoltrato istanza all'Amministrazione tesa a differire lo svolgimento delle prove fisiche suddette, ma l'Amministrazione ha ritenuto di non accogliere l'istanza ai sensi dell'art. 3 comma 5 del P.D.C. 22 aprile 2022, stante il previsto termine della selezione fissato al 16 maggio 2022.*

***L'impugnato provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione.***

*Se, infatti, è previsto dal bando di concorso che la mancata presentazione il giorno della convocazione per lo svolgimento delle prove fisiche determinata l'esclusione dal concorso, è altresì necessario che tale mancata partecipazione sia colpevole e non determinata da oggettiva impossibilità.*

*Nel caso in esame, il candidato ha documentato di non poter partecipare nella data per la quale era stato convocato alla prova fisica a causa di una problematica di salute provata da certificato medico rilasciato da struttura sanitaria prima della predetta data. Il certificato medico, specificamente ammoniva il paziente dallo svolgimento di attività sportiva per i seguenti trenta giorni.*



*Tale circostanza doveva essere dall'Amministrazione adeguatamente valutata, al fine di autorizzare il candidato a sottoporsi alla prova in data diversa“.*

**TAR Lazio, Sez. V, sent. n. 1539/2023**

\*\*\*\*\*

***III. ILLEGITTIMITA' DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO PER INVALIDITA' DERIVATA:***

***VIOLAZIONE e/o ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 e 35 Quater DEL D. lgs. 165/2001; VIOLAZIONE e/o ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7 e 11 DEL D.lgs. 487/1994; VIOLAZIONE e/o ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 e 6 DEL BANDO DI CONCORSO; FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO; INCOMPETENZA; VIOLAZIONE ART. 97 COST. IN TERMINI DI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPRITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' ED IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE ART 3 DELLA L. 241/1990***

***ILLEGITTIMITA' DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO PER VIZI PROPRI: INESISTENZA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI***

***III.1.*** L'Amministrazione resistente ha fatto implicitamente ed automaticamente discendere l'esclusione della candidata dal concorso, ed il suo conseguente mancato inserimento in graduatoria, a fronte del solo fatto della mancata presentazione alla sessione di recupero della prova di idoneità fisica del 12 gennaio 2024, senza l'adozione di un formale provvedimento di esclusione.

Qualora si ritenga, a questo punto, che tale automatismo trovi un suo fondamento nelle norme del Bando, l'invalidità della delibera di approvazione della graduatoria e dei relativi allegati discende direttamente dalla illegittimità del provvedimento di



diniego dell'istanza di differimento che ha determinato, per la mancata presentazione della candidata, un altrettanto illegittima esclusione della stessa dalla selezione concorsuale.

In tal caso vanno richiamate, al fine di sostenere l'illegittimità degli atti costituenti la graduatoria finale di merito, le stesse argomentazioni sopra svolte ai precedenti punti **I. e II.**

**III.2.** Sotto l'aspetto dei vizi propri va osservato che le norme del bando dispongono l'automatica esclusione dal concorso solo in caso di mancata presentazione del candidato alle prove pre-selettive e a quelle, **di valutazione**, scritta ed orale:

**Articolo 5 - Preselezione eventuale**

[:....] *“L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso”*

**Articolo 6 - Prove di esame**

**Prova scritta**

[.....] *“L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso”.*

**Prova di efficienza fisica**

[.....] *“La mancata esibizione del predetto certificato nei termini sopra indicati comporta l'esclusione dalla selezione.*

[.....] *Il mancato superamento, anche di una sola delle suddette prove fisiche previste, comporterà la non idoneità del candidato e la sua esclusione dal prosieguo del procedimento selettivo. Non è ammessa la ripetizione delle prove”.*

**Prova orale**

[.....] *“L'assenza nella sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita comporterà l'esclusione dal concorso”.*

**III.3.** Alla luce delle superiori evidenze emerge dunque che la graduatoria è stata formata tenendo conto dell'esclusione della odierna ricorrente dal concorso senza che tale determinazione sia mai stata disposta.

Da ciò deriva l'illegittimità della graduatoria finale di merito nella parte in cui non prevede l'inserimento della ricorrente nella posizione – utile – corrispondente al punteggio conseguito nelle prove di valutazione.

\*\*\*\*\*

#### ***IV. SULL'INTERESSE AD AGIRE***

*IV.* La ricorrente ha conseguito, all'esito delle prove valutative, un punteggio complessivo pari a **53,25**.

Si è dunque collocata, nella classifica dei vincitori, nella peggiore delle ipotesi, al numero **360** della graduatoria (cfr. Allegato C della graduatoria) e dunque in posizione ampiamente utile. Ricorre pertanto l'interesse della ricorrente all'impugnazione.

*IV.1.* Per quanto concerne infine l'individuazione dei soggetti titolari di un contrapposto interesse legittimante la partecipazione al presente giudizio, si ritiene, a fronte della articolata composizione della graduatoria, che sino alla posizione 702 siano stati collocati i candidati vincitori non riservatari. Pertanto è individuabile come soggetto potenzialmente inciso dal richiesto annullamento il candidato collocato nell'ultima posizione utile (702).

Nelle rimanenti 98 posizioni si ritiene siano stati collocati i candidati possessori di titoli di precedenza che non dovrebbero restare pregiudicati, in ogni caso, dalla presente impugnazione. Tuttavia, per mero scrupolo difensivo, si è ritenuto opportuno fare istanza all'Amministrazione resistente (**All. 11**) degli indirizzi di residenza anche degli ultimi classificati della graduatoria dei vincitori / aventi diritto all'assunzione (**Allegato c**), rimasta ad oggi senza alcun riscontro, non essendo tali dati immediatamente evincibili dagli atti impugnati.

\*\*\*\*\*

#### ***V. SUL PERICULUM IN MORA***

*V.1.* Il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento della prova di efficienza fisica, che ha prodotto come effetto diretto l'esclusione della candidata dalla

procedura concorsuale, va sospeso ricorrendone i prescritti requisiti del *fumus boni iuris*, per le motivazioni sopra delineate e del *periculum in mora*.

La situazione venutasi a creare a seguito dell'adozione dell'impugnata determinazione di rigetto, è infatti produttiva, per la ricorrente, di un pericolo di pregiudizio grave imminente ed irreparabile in quanto il tempo necessario per addivenire ad una pronuncia di merito renderebbe impossibile l'utile svolgimento delle prove di efficienza fisica e/o l'inserimento, anche con riserva, nella graduatoria finale di merito.

V.2. Altrettanto rilevante è la circostanza che l'assunzione in servizio presso l'Amministrazione resistente costituisce l'unica fonte di reddito della ricorrente, neo mamma, non coniugata.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra dedotto e considerato, si rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, contrariis reiectis:

#### **NEL MERITO:**

- **In via principale**, annullare i provvedimenti impugnati come specificati in epigrafe, e, per l'effetto, dichiarare la ricorrente vincitrice del concorso in quanto collocatasi in posizione utile della graduatoria finale di merito;
- **in via subordinata**, sempre previo annullamento degli atti impugnati, dichiarare la ricorrente candidata idonea non vincitrice con diritto alla scorrimento in graduatoria.

#### **IN VIA CAUTELARE:**

- sospendere l'efficacia degli atti amministrativi impugnati.
- **In via propulsiva:**
  - disporre l'inserimento con riserva della ricorrente nella graduatoria dei vincitori, e la prosecuzione dell'*iter* per l'immissione in servizio, ovvero, in via subordinata, disporre l'inserimento della ricorrente nella graduatoria degli idonei ammessi allo scorrimento;

- ordinare all'Amministrazione convenuta la riconvocazione della medesima ricorrente per l'espletamento delle prove di efficienza fisica ovvero per l'espletamento degli atti per l'immissione in servizio.

**In Via istruttoria**

Stante l'impossibilità di rilevare, dagli atti impugnati, l'indirizzo di residenza dei candidati collocati in graduatoria, si chiede all'Ecc.mo Collegio, nell'ipotesi di integrazione del contraddittorio, di ordinare all'Amministrazione resistente il deposito di una nota contenente gli indirizzi di residenza di eventuali ulteriori controinteressati, ovvero, in via subordinata, **AUTORIZZARE LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL PRESENTE RICORSO MEDIANTE SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE.**

Con vittoria di spese di lite competenze ed onorari.

Si allega:

**ATTI:**

1) nota della Commissione esaminatrice di rigetto dell'istanza di differimento del 11.01.2024.

2) determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e relativi allegati

**DOCUMENTI:**

3) esito prova scritta;

4) Ia istanza di differimento prova efficienza fisica;

5) accoglimento istanza di differimento;

6) ammissione con riserva prova orale;

7) esito prova orale;

8) riconvocazione prova efficienza fisica;



10) IIa istanza di differimento;

11) istanza di accesso agli atti.

\*\*\*\*\*

Si dichiara che il contributo unificato dovuto ammonta ad € 325,00 trattandosi di ricorso avverso procedura concorsuale per impiego pubblico.

Avv. Luciano Mariani    Avv. Stefano Fiorentini    Avv. Annalisa Ciociano

Firmato digitalmente da: MARIANI LUCIANO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
Data: 11/03/2024 10:59:50

